



TRIBUNALE DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva formulata in data 15.9.2016, osserva quanto segue.

1. Nell'ambito del giudizio di divorzio che ci occupa, è stata a suo tempo emessa ordinanza di sospensione (1.3.2016, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.).

La regolamentazione attualmente vigente deriva dalla ordinanza presidenziale (19.12.2014), come modificata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello (10.7.2015, a scioglimento della riserva assunta il 26.6.2015).

Con ricorso del 15.4.2016, depositato quindi nel periodo di sospensione del processo, la difesa della ricorrente ha proposto domanda di "soppressione/estinzione" dell'assegno divorzile, posto a carico della stessa e in favore del marito. Ha sostenuto, al riguardo, da un lato la contraddittorietà ed irragionevolezza della decisione della Corte d'Appello, nella parte in cui aveva rigettato il reclamo inerente l'assegno divorzile posto a suo carico, in relazione alla deduzione relativa alla convivenza del marito con altra donna (la Corte aveva tra l'altro fatto riferimento alla necessità di un adeguato approfondimento istruttorio, proprio in ordine alle caratteristiche della convivenza), e dall'altro lato le emergenze istruttorie nel frattempo introdotte nel giudizio, che condurrebbero alla tesi sostenuta (esistenza di una stabile convivenza tra il marito e l'altra donna). Da un punto di vista processuale ha richiamato gli artt. 48 comma 2 e 669-*quater* comma 2 c.p.c.

Disposto il contraddittorio, parte resistente si è costituita, e ha chiesto sia il rigetto della domanda e sia la concessione di un provvedimento di sequestro sui beni della attrice, a causa del suo inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla attuale regolamentazione. Ha sostenuto, al riguardo, l'inammissibilità della domanda, per non potersi rivalutare quanto già esaminato dalla Corte d'Appello; ha contestato la documentazione prodotta, tra cui varie dichiarazioni di persone informate, delle quali è stata anche sostenuta l'inammissibilità; ha depositato documentazione (dichiarazioni rese al difensore, per le quali è stato richiamato

l'art. 257-ter c.p.c.); ha eccepito la mancanza di *periculum in mora*; ha richiamato quanto già documentato avanti alla Corte d'Appello, riguardo al fatto che da maggio 2015 esso resistente visse in altro e diverso appartamento rispetto all'altra donna; ha contestato che avesse mai avuto una stabile convivenza, continua e regolare, tale da giustificare l'invocata revisione, con l'altra donna, non essendo sufficiente la semplice convivenza (e ha chiarito di non negare il legame avuto, pur se ormai cessato, sostenendo però che esso non fosse qualificabile come una duratura convivenza, essendo stato solo temporaneo e di pochi mesi, come risultante dal certificato di residenza). Come detto, sotto altro profilo il resistente ha allegato la mancata corresponsione dell'assegno da parte della ricorrente, e ha chiesto il sequestro dei beni della stessa. Da ultimo (verbale di udienza del 15.9.2016, pag. 9) ha anche fatto riferimento alle "notevoli difficoltà" che si verificano nello stabilire tempi e modalità di visita alla figlia, allorquando per motivi di lavoro non la incontra secondo il calendario, ovvero in occasione delle festività, e ha chiesto ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. l'ammonizione della ricorrente, ovvero l'irrogazione di una sanzione a carico della stessa.

2. Per i motivi che si diranno è fondata la domanda di parte ricorrente, e va accolta, mentre va disattesa la posizione difensiva del resistente.

3. In primo luogo va ritenuta la ammissibilità della pronuncia richiesta, per la modifica della attuale regolamentazione economica del rapporto tra i coniugi.

3.1. Se infatti l'art. 298 c.p.c. vieta il compimento di atti del procedimento, durante la sospensione, nella specie l'ammissibilità della decisione invocata si giustifica per la sua natura urgente e cautelare.

Da un lato, infatti, l'art. 708 c.p.c. qualifica espressamente come urgenti i provvedimenti presidenziali nell'interesse della prole e dei coniugi (sicché la stessa natura deve essere riconosciuta anche alle decisioni del giudice istruttore, che ai sensi dell'art. 709 c.p.c. dovesse intervenire con modifiche o revoche sui primi), e dall'altro lato deve ritenersi che i provvedimenti di cui è cenno abbiano natura cautelare (pur nella consapevolezza di un orientamento contrario –ad esempio Trib. Reggio Emilia Sez. I (Ord.), 06-11-2006, in *Famiglia*

e *Diritto*, 2007, 3, 281- nel senso che qui si sostiene cfr. Trib. Vicenza, 13-08-2007, in *Famiglia e Diritto*, 2008, 4, 372; Trib. Genova (Ord.), 22-11-2004, e Trib. Rovereto (Ord.), 18-02-2005, entrambe in *Foro It.*, 2005, I, 1591). A quest'ultimo proposito, mette conto segnalare che è proprio la natura anticipatoria ed urgente dei provvedimenti in esame a consentirne la qualificazione in termini di cautela, tanto più in un ambito nel quale a seguito delle riforme degli anni scorsi è venuto meno uno dei criteri che consentiva di distinguere i provvedimenti in materia di separazione, da quelli cautelari in genere, costituito dalla ultrattività dei primi (art. 189 disp. att. c.p.c.), che ora caratterizza anche i secondi (art. 669-*octies* c.p.c., come risultante per effetto delle modifiche di cui alla legge 69/2009).

D'altra parte, a fronte di giurisprudenza di legittimità che ha nel tempo riconosciuto la natura cautelare di cui si discute (Cass. civ. Sez. I, 12-06-2006, n. 13593, in *Famiglia e Diritto*, 2007, 6, 603, secondo cui <<*Il provvedimento presidenziale di fissazione dell'assegno di mantenimento ha natura cautelare, mirando ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato. Ne consegue che gli effetti della decisione che esclude il diritto al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilità delle somme a quel titolo corrisposte sino al formarsi del giudicato*>>; ma cfr. altresì Cass. 1 dicembre 1966, n. 2823, Rv. 325379, in *Foro it.*, 1967, I, 273; Cass. 28 aprile 1977, n. 1607, Rv. 385313, in *Foro it.*, 1977, I, 1907; Cass. 30 dicembre 1981, n. 6774, Rv. 417666; Cass. 10 maggio 1984, n. 2864, Rv. 434915; Cass. 14 febbraio 1986, n. 878, Rv. 444407; Cass. 22 maggio 1990, n. 4613, Rv. 467321; Cass. 5 giugno 1990, n. 5384, Rv. 467547, in *Giust. civ.*, 1990, 2900; Cass. 12 aprile 1994, n. 3415, Rv. 486135, in *Giust. civ.*, 1994, 2865), tale natura non pare sia stata esclusa da Corte Cost., ord. 322/2010, né da Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15416 del 04/07/2014 (Rv. 632557) –in *Famiglia e Diritto*, 2015, 3, 235-, che pure ha stabilito che <<*Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive*

mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena>>. Ed infatti, e pur prescindendo dalle posizioni dottrinali sul punto, quest'ultima decisione ha comunque attribuito, ai provvedimenti in esame, e per quanto qui rileva, natura anticipatoria ed urgente (ciò che si ritiene ne consenta la qualificazione alla stregua di decisioni cautelari), pur se tale natura, secondo la Cassazione, non ne esclude la specificità rispetto al paradigma dei provvedimenti cautelari anticipatori, essendo essi inseriti in un modulo processuale che assicura la tutela urgente mediante la modificabilità e la revisione anche all'esito di una decisione definitiva. In altre parole, altro è la natura anticipatoria ed urgente dei provvedimenti che qui rilevano, che ne permette la qualificazione in senso cautelare, ed altro è la specificità degli stessi, in vista della ammissibilità di un rimedio processuale impugnatorio, essendo anche stato chiarito nella decisione richiamata che *<<l'ampiezza della tutela e delle garanzie accordate anche dalle convenzioni internazionali a tali diritti [ndr.: indicati come i diritti fondamentali della persona coinvolgenti anche i minori, incisi dai provvedimenti in questione] non sono in alcun modo limitati da un sistema processuale che consente una revisione pressoché illimitata delle statuizioni in materia familiare, oltre che la valutazione del collegio in sede di decisione di primo grado e la possibilità d'impugnare successivamente la sentenza. L'effettività è garantita dalla possibilità di modificare l'assetto delle condizioni separative e divorzili a richiesta di parte piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena, tenuto conto del rilievo preminente della conoscenza diretta dei fatti nell'assunzione delle statuizioni in questione>>.*

3.2. Affermata quindi la natura urgente e cautelare del provvedimento richiesto in questa sede, deve ritenersene la ammissibilità, per effetto degli artt. 48 comma 2 e 669-*quater* comma 2 c.p.c.

Si verte infatti, sotto il primo profilo, in un caso di atto urgente, per il quale vige il principio, da ritenere generale, della ammissibilità di tale tipologia di atti in

caso di sospensione, anche al di fuori della sola ipotesi di cui all'art. 48 comma 1 c.p.c. (oltre alla dottrina che ha sostenuto tale valenza, al di là quindi dello stretto collegamento tra il comma 2 e il comma 1 dell'art. 48, sul presupposto per il quale il compimento di atti urgenti integri una esigenza costante di tutte le ipotesi di sospensione, essendo piuttosto eccezionale proprio la sospensione, cfr. in giurisprudenza, nel caso del regolamento di giurisdizione, Trib. Milano, 22/06/1982, in *Dir. fall.* 1983, II,174, secondo cui <<La questione relativa alla competenza per la dichiarazione di fallimento deve essere risolta preliminarmente rispetto alla questione di giurisdizione, in considerazione dell'applicazione anche al regolamento di giurisdizione dell'art. 48 c.p.c. (che attribuisce al giudice il potere di autorizzare il compimento di atti urgenti) che presuppone l'accertamento della competenza del giudice>>; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 2364 del 10/04/1985 (Rv. 440221), che ha richiamato <<il potere del giudice del merito di compiere atti indifferibili (in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 48 secondo comma in pendenza del regolamento di competenza)>>). Peraltro, nello specifico che qui rileva va richiamato Trib. Trani, 12.2.1971, in *Foro It.*, 1971, I, 1383 (decisione citata dalla difesa della ricorrente).

Sotto il secondo profilo, la disposizione di cui all'art. 669-*quater* comma 2 c.p.c. legittima direttamente l'intervento richiesto, anche nel caso del processo sospeso (è il caso di chiarire che non vi sarebbe contraddizione nell'applicabilità, al provvedimento che qui rileva, di talune norme del procedimento cautelare uniforme –nella specie l'art. 669-*quater*-, e non di altre –nella specie, secondo l'orientamento della Cassazione, l'art. 669-*terdecies*-, apparendo preferibile la tesi per la quale il richiamo contenuto nell'art. 669-*quaterdecies* non debba essere inteso come riferito all'intero procedimento, e quindi a tutti gli articoli della Sezione I, ma anche solo a quegli articoli effettivamente compatibili con i provvedimenti cautelari diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma; non potrebbe infatti escludersi la necessità di una mirata integrazione delle norme dettate per ogni specifica tipologia di provvedimento cautelare *extravagante*, da un lato non essendo state abrogate le disposizioni specifiche, e dall'altro lato potendo essere necessaria una integrazione con le regole generali del procedimento cautelare

uniforme, anche solo in relazione a specifici profili, previo giudizio di compatibilità, in tal modo garantendo comunque il rispetto delle peculiarità delle singole discipline speciali).

4. In secondo luogo, e quanto al rapporto tra ordinanza presidenziale, ordinanza della Corte d'Appello in sede di reclamo, e intervento del giudice istruttore, è sufficiente qui richiamare proprio l'ordinanza della Corte d'Appello, che sul punto delle condizioni economiche dei coniugi, e del *<<carattere di effettiva stabilità della convivenza del 2 con la 3, tale da dare luogo a una vera e propria famiglia di fatto>>*, ha rimesso la possibile modifica dell'ordinanza presidenziale, nella *<<divergente prospettazione delle parti>>*, all'esito di un *<<adeguato approfondimento istruttorio [...] nell'ambito della fase di merito>>*. Si tratta di una affermazione che anche a prescindere da valutazioni astratte in merito ai rapporti tra i diversi ambiti processuali, in vista degli spazi di intervento riservati a ciascuno di essi, legittima in concreto un intervento da parte del giudice istruttore, all'esito di tale approfondimento istruttorio.

5. Nel merito, a sostegno della ritenuta fondatezza della richiesta sussistono alcuni elementi, che vanno valutati congiuntamente.

5.1. In primo luogo le affermazioni rese dal resistente all'udienza presidenziale, in data 28.11.2014. Egli aveva infatti dichiarato *<<vivo con la mia compagna e il di lei figlio di 14 anni. La mia compagna è dipendente di un supermercato di XX con uno stipendio di circa 1.000,00-1.100,00 euro mensili. La casa è di 90 [mq] con due garage e giardino ci sono due camere da letto, quando mia figlia dorme da me io e lei dormiamo insieme mentre la mia compagna dorme con suo figlio>>*.

In secondo luogo i documenti prodotti dalla difesa della ricorrente, relativi all'anagrafe del Comune, e alla pratica della residenza del resistente con l'altra donna. Si tratta di un documento recante la sottoscrizione dello stesso resistente, e come tale dotato di un rilevante valore probatorio ai fini che qui interessano. In tale atto, la richiedente (3) aveva dichiarato di aver trasferito la dimora abituale ad un certo indirizzo, nel quale si erano *<<trasferiti anche i*

familiari di seguito specificati>>, tra i quali il figlio e l'odierno resistente, che aveva quindi a sua volta sottoscritto il documento (il 20.11.2014).

In terzo luogo le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rilasciate da varie persone, tutte convergenti nell'affermazione per la quale il resistente avesse coabitato con la 3, e con il figlio di questa, dai primi mesi del 2011 a maggio 2015, dapprima ad un indirizzo, e da novembre 2014 ad un altro indirizzo (le dichiarazioni sono datate nei primi giorni del novembre 2015). Va rilevato come siano state prodotte anche dichiarazioni provenienti dai genitori del resistente, datate 9.12.2015, nelle quali gli stessi hanno affermato che tranne per un breve periodo di due/tre mesi, dal 2011 a quella data il figlio non avesse mai abitato con loro.

Le dichiarazioni appena indicate, contenute come detto in atti sostitutivi di notorietà, non integrano elementi probatori, ma indizi, che in quanto tali possono essere valutati in questa sede, unitamente agli altri elementi che si stanno elencando.

In quarto luogo le emergenze del processo penale celebrato a carico di tale 4 (peraltro si tratta di uno dei dichiaranti di parte ricorrente), presso il Tribunale di Foggia. Dalla copia parziale della sentenza (Y/2015 del Z, del Tribunale di Foggia) si ha modo di apprendere che l'imputazione faceva riferimento a fatti del 2010 e del 2011, commessi dal predetto a danno della moglie, ma con frasi riferite anche all'odierno resistente (direttamente destinatario della condotta di lesioni cui al capo B, e indicato nel capo A quale compagno della 3).

5.2. Complessivamente valutate, le richiamate circostanze evidenziano, ai fini che qui rilevano, e ad una valutazione comunque sommaria, tipica della fase che ci occupa, che la relazione del 2 con la 3 sia stata connotata dalla stabilità, ed abbia assunto le caratteristiche di una vera e propria famiglia di fatto.

Essa è stata infatti contraddistinta dalla stabilità affettiva, e anche dalla convivenza, peraltro ammessa dal 2 all'epoca dell'udienza presidenziale, pur se in corso di causa è stata dedotta come circoscritta ad un periodo di soli quattro mesi (verbale di udienza del 15.9.2016, pag. 14, ove è stato dedotto come la coabitazione fosse cessata a maggio 2015, dopo quattro mesi). E tuttavia l'arco temporale della coabitazione non può essere ricondotto a soli quattro mesi, fino a maggio 2015, ove si consideri che già il 28.11.2014 (udienza presidenziale) il

2 aveva dichiarato di vivere in una casa in affitto a XX, con un canone di 400,00 euro mensili, con la sua compagna e con il figlio di quest'ultima, di 14 anni. Trattandosi di una dichiarazione risalente al novembre 2014, va da sé che il periodo di coabitazione sarebbe stato in ogni caso superiore ai quattro mesi dedotti a verbale di udienza. E d'altra parte, la coabitazione doveva essere comunque antecedente, ove si consideri che il 2, come detto, aveva anche spiegato che quando la figlia dormiva da lui, erano loro due a dormire insieme, mentre la compagna dormiva con suo figlio. Conforta peraltro questa conclusione la circostanza per la quale la dichiarazione di residenza, a firma della 3 e del 2, è stata datata 20.11.2014, ed è stata riscontrata dalla Polizia Municipale il 25.11.2014.

Si tratta di evidenze provenienti dal resistente (sia l'atto relativo alla residenza, e sia le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale), che in quanto tali assumono un valore di sicuro rilievo ai fini della valutazione da operare.

E d'altra parte, ad ulteriore conforto della stabilità della relazione rilevano anche le richiamate emergenze del processo penale, e le dichiarazioni prodotte dalla difesa della ricorrente, sia pure aventi il valore processuale che si è detto.

5.3. È il caso di dire che a conclusioni contrarie non possono portare le dichiarazioni acquisite dalla difesa del resistente, dai genitori dello stesso. Anche a prescindere dalla ritualità del riferimento normativo all'art. 257-ter c.p.c., in relazione a dichiarazioni acquisite in data 30.5.2016 (tale norma era stata inserita dall'art. 15, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ma successivamente tale modifica non era stata confermata dalla legge di conversione, 10 novembre 2014, n. 162), ed anche a volerle valutare come dichiarazioni provenienti da terzi, con la stessa valenza di quelle prodotte da parte ricorrente, vi è che esse non appaiono contraddittorie con queste ultime. I due dichiaranti hanno infatti riferito che quando il figlio era andato via dalla casa coniugale aveva vissuto da loro, come pure aveva fatto quando era tornato da A (<<voglio precisare che mio figlio 2 è venuto a vivere con noi quando è andato via dalla casa coniugale, poi quando è tornato da A, allorquando ha fatto l'incidente, sempre per due o tre mesi>>). Non emerge di conseguenza alcuna reale contraddizione né con le dichiarazioni rese da loro stessi (avevano dichiarato che il figlio avesse vissuto con loro solo per un breve periodo di due o

tre mesi), né con quelle rese dagli altri dichiaranti (il ricorso per separazione risale al 30.11.2010, e faceva riferimento ad una separazione di fatto in essere già da diversi mesi, laddove le dichiarazioni hanno riferito di una coabitazione dai primi mesi del 2011, sicché non vi è incompatibilità temporale tra tali emergenze fattuali). Né una contraddizione può essere ravvisata, nella parte in cui i due genitori del resistente hanno fatto riferimento al fatto che il figlio abbia presso di loro le sue cose (abbigliamento ecc.), ovvero al fatto che lo stesso pranzasse e cenasse a casa loro sempre negli stessi periodi, o ancora che si cambiasse a casa loro dopo il lavoro, occupandosi loro della sua biancheria. E d'altra parte non ha alcun rilievo che i due genitori non sapessero dove il figlio avesse vissuto negli altri periodi, né che non gli fosse mai stata presentata una donna come sua compagna, dopo la moglie, perché evidentemente ciò non esclude la possibilità della effettiva verifica di tali circostanze, ma solo che di tanto i genitori fossero a conoscenza.

6. Tirando le somme di quanto si è detto, deve ritenersi in conclusione adeguatamente dimostrata, sia pure ad una valutazione sommaria, l'esistenza di una stabile relazione del 2 con la 3. Essa si evince sulla base delle dichiarazioni del 2 all'udienza presidenziale, come riscontrate dalla documentazione a firma dello stesso 2 e della 3, relativa alla residenza comune. Si tratta di evidenze sufficienti allo scopo che qui interessa, e che sono indirettamente confermate dalle ulteriori acquisizioni documentali (dichiarazioni di persone informate e copia parziale di atto di altro processo). Proprio la valenza di mero supporto indiziario, da attribuire a questi ultimi documenti, esclude la necessità di procedere ad una specifica istruttoria sul punto.

È il caso di chiarire che gli elementi emergenti dagli atti non sono significativi di una mera convivenza, ma inducono a ritenere sussistente una vera e propria comunione familiare, contraddistinta da obiettivi comuni e condivisi, e portatrice di valori di stretta solidarietà, anche in relazione al rapporto con i figli. A questo proposito appare rilevante non solo la qualificazione come "familiari" che il 2 e la 3 si sono attribuiti con la sottoscrizione del documento di dichiarazione di residenza, ma soprattutto la circostanza per la quale, come dichiarato dal 2 in sede presidenziale, allorquando la figlia stava a casa loro, lui e la compagna

dormivano separati, in modo che ciascuno di loro dormisse con il proprio figlio. Si tratta di una circostanza che permette di ravvisare nel loro rapporto una condivisione di obiettivi (stabilire una residenza comune; mettere a proprio agio la figlia del resistente), e che porta ad affermare l'esistenza di una relazione basata non sulla semplice convivenza, ma su veri e propri principi di solidarietà, evidentemente elaborati, accettati e condivisi, nel rispetto delle esigenze di ciascuno dei componenti del nucleo familiare così costituito. Si inserisce in questo profilo valutativo, peraltro, la conoscenza, da parte del 2, delle condizioni lavorative della 3, pure richiamate in sede presidenziale, anche con l'indicazione dell'entità dello stipendio percepito dalla stessa.

Può conclusivamente affermarsi, sul punto, che la convivenza (ove anche avesse avuto durata di alcuni mesi), avrebbe comunque assunto i connotati di stabilità e continuità, in presenza di un progetto ed un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 03-04-2015, n. 6855, rv. 634861), secondo cui *<<L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo>>*, va allora in primo luogo revocato l'assegno divorzile stabilito in sede presidenziale, e in secondo luogo evidenziata l'irrilevanza della allegata interruzione della relazione, a decorrere dal maggio 2015, posto che in ogni caso è sufficiente prendere atto che una relazione stabile, nel senso indicato, vi sia stata in precedenza.

Va da sé che la richiesta di sequestro, avanzata dal 2, debba essere rigettata.

7. Sotto un ultimo profilo deve essere rigettata la domanda avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 709-*ter* c.p.c. A questo scopo, le allegazioni a verbale, nei termini che si sono in precedenza richiamati, appaiono del tutto generiche, sia sotto il profilo temporale, e sia sotto il profilo delle concrete modalità delle condotte in ipotesi tenute dalla odierna ricorrente, e tali da ostacolare il rapporto genitoriale tra il padre e la figlia. Si tratta di una genericità che non consente di operare alcuna reale valutazione in vista dei provvedimenti richiesti, che per tale ragione non possono essere concessi.

8. Sulle spese del presente procedimento, secondo il principio della soccombenza, si deciderà con la sentenza di merito, allorquando il giudizio sarà riassunto.

P.Q.M.

A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19.12.2014, come risultante a seguito della ordinanza della Corte d'Appello di Bari del 10.7-17.9.2015, revoca l'assegno divorzile posto a carico di 1, e in favore di 2;

Rigetta le domande avanzate da 2;

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Foggia, 19.9.2016

Il Giudice
Michele Nardelli